

Necessario definire i confini del reato

Rischio incostituzionalità

Occorre specificarne il coefficiente psicologico

Le nuove figure di reato di omicidio e lesioni stradali derivanti da abbandono di animali presentano alcune criticità che dovranno essere chiarite dalla giurisprudenza. La condotta appare come una forma ibrida di morte o lesioni a seguito di una contravvenzione, cioè l'abbandono di animali.

La norma, tuttavia, non specifica quale sia il coefficiente psicologico del reato, ovvero la colpa o il dolo, sia in relazione all'abbandono, sia all'evento morte o lesioni. Discrimine che è invece giustamente esplicitato in tutte le altre fattispecie dei delitti di lesioni e omicidio stradali, che sono di natura colposa.

Non è un particolare da poco. È implausibile pensare che l'evento morte o lesioni di un utente della strada sia oggetto di adesione psicologica volontaria di chi abbandona l'animale.

Il paradosso è che se mai si verificasse una situazione del genere, rischierebbe di essere inquadrata in questa fattispecie, invece che nel più grave omicidio volontario, in virtù del principio di specialità.

Se, invece, si deve intendere che il criterio di imputazione soggettiva dell'evento morte o lesioni di chi abbandona l'animale sia la colpa – come appare ragionevole – andrebbe chiarito nella norma, per evitare lesioni al prin-

cipio costituzionale di determinatezza.

Bisogna poi evitare di sconfinare nella responsabilità oggettiva, altro divieto previsto dalla Costituzione. In proposito la Cassazione (sentenza 16930/23) ha ricordato che, ai fini della imputazione di una conseguenza ulteriore non voluta di un reato, la colpa non può essere presunta perché occorre che l'agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma che incrimina il delitto base, e che sia specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali, richiedendosi una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello, considerando peraltro tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto.

La soluzione non sembra quella di poter ritenere l'evento morte o lesioni una condizione obiettiva di punibilità. L'incidente stradale appare infatti un evento non estraneo al reo, visto che potrebbe essere evitato non abbandonando l'animale sul ciglio di una strada, aumentando l'insicurezza della circolazione stradale.

Peraltro, non si comprende l'effettiva necessità di introdurre questo delitto. Poiché l'abbandono di animali era già una violazione del Codice della strada (articoli 160 e 169), la condotta poteva già essere sanzionata dal primo comma degli articoli 589 bis e 590 bis. ●